



Paolo Aponte
Notaio

Repertorio n. 12.524

Raccolta n. 5.790

VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

Giovedì ventidue maggio duemilaquattordici,

- 22 maggio 2014 -

alle ore quindici e quindici minuti, in Napoli alla via Toledo n. 317, presso la sede della "AGENZIA NAPOLETANA PER L'ENERGIA E PER L'AMBIENTE - A.N.E.A.".

Innanzi a me PAOLO APONTE, notaio iscritto al ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla via Ponte di Tappia n. 47,

E' PRESENTE

-- MACALUSO MICHELE, nato a Napoli il 7 luglio 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta "Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali - R.E.N.A.E.L.", con sede in Roma alla via Parigi n. 11, codice fiscale 97185150584, partita IVA 06770331004.

Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito, il quale dichiara essere riunita in questi luogo, giorno e ora l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-- proposta di approvazione del nuovo testo dello statuto, e mi chiede di redigere questo verbale.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, assume la Presidenza esso costituito, il quale,

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione dei presenti,

RILEVATA

la convocazione dell'assemblea, effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti gli aventi diritto il 6 maggio 2014,

DATO ATTO

che è andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione in questi stessi luogo e giorno alle ore 10 (dieci),

CONSTATA:

- A -

-- che sono presenti, di persona o per delega, i 12 (dodici) associati aventi diritto di voto su 15 (quindici) associati, analiticamente elencati nel "foglio delle presenze", **che si allega a quest'atto con la lettera "A"**;

- B -

che per il Consiglio Direttivo sono presenti esso Presidente e il consigliere ANTONIO DI NUNZIO;

- C -

che le deleghe, previo controllo di regolarità da parte del

Registrato a Napoli 1
il 23 maggio 2014
al n. 9306/1T



Presidente, sono conservate negli atti dell'associazione deliberante,

E PERTANTO DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare ed aprire la discussione sull'argomento all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente, il quale espone una relazione, dalla quale emerge l'opportunità di modificare il vigente statuto sociale, rendendolo più adatto alle esigenze dell'associazione.

In particolare, egli illustra ai soci, ai quali il testo proposto è stato già trasmesso e del quale il Presidente dà lettura, le modifiche ed integrazioni proposte, sottolineando che esse mirano a disciplinare più compiutamente alcuni rilevanti momenti della vita associativa, quali l'ammissione, i diritti, il recesso e l'esclusione dei soci e il funzionamento degli organi dell'associazione.

A questo punto, il Presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"L'assemblea degli associati, udita la relazione del Presidente,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

"E' approvato, articolo per articolo e nella sua interezza, il nuovo statuto che regolerà la vita dell'associazione".

Il Presidente invita gli associati a esprimere il proprio voto per alzata di mano, cominciando dai favorevoli.

~~Risultano aver votato:~~

- a favore: tutti gli associati;
- contro: nessuno;
- astenuto: nessuno.

Il Presidente procede alla "controprova", dalla quale non risultano nè contrari nè astenuti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato delle votazioni, dichiarando approvato all'unanimità il testo di deliberazione proposto.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e cinque minuti.

Si allega a quest'atto con la lettera "B" lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno in pagine cinque di fogli due, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e dieci minuti.

FIRMATO:

MICHELE MACALUSO,

Notaio Paolo Aponte Sigillo.


ASSEMBLEA RENAEL 22 MAGGIO 2014 - FOGLIO PRESENZE

Reportorio n. 12524
Raccolta n. 5790

N°	AGENZIA	Partecipazione Assemblea	NOME PARTECIPANTE	IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE AL 31/12/13	PRESENZE/FIRME
1	AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA	SI	PIERGABRIELE ANDREOLI	IN REGOLA	
2	AGEAS - AGENZIA GESTIONE ENERGIA - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE SALERNO	SI	ROBERTO BIANCO (DELEGATO)	IN REGOLA	
3	AGENA - AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO	SI	GRAZIANO D'EUSTACHIO	IN REGOLA	
4	ALESA - AGENZIA LOCALE PER ENERGIA E AMBIENTE DI CHIETI	SI	ANTONIO DI NUNZIO	IN REGOLA	
5	ALESSCO - AGENZIA LOCALE ENERGIA SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI COSENZA	NO	X	IN REGOLA	
6	ANEA - AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE	SI	ROBERTO CONTE (DELEGATO)	IN REGOLA	
7	APLA CATANIA	SI	SALVATORE RACITI (DELEGATO)	NON IN REGOLA	
8	APEVV - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA	SI	CESARE MUCCI (DELEGATO)	IN REGOLA	
9	ARALN - AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA REGIONE ABRUZZO	SI	DANTE MELCHIORRE	IN REGOLA	
10	ARE - AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO ANCONA	NO	X	IN REGOLA	
11	ARE - AGENZIA REGIONALE ENERGIA LIGURIA	SI	GRAZIANO D'EUSTACHIO (DELEGATO)	IN REGOLA	
12	ASEA - AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	SI	ALFREDO CATAUDO	IN REGOLA	
13	EALP - AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI LIVORNO	SI	ROBERTO BIANCO	IN REGOLA	
14	ENERVEST - ASSOCIAZIONE AGENZIA PER L'ENERGIA - COMUNI DELL'EST VERONESE	SI	NICOLA D'ANGELO (DELEGATO)	IN REGOLA	
15	INEOENERGIA - RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL	SI	ANTONIO DI NUNZIO (DELEGATO)	IN REGOLA	
16	ERS - PUNTO ENERGIA PROVINCIA DI SASSARI - MULTISS S.p.A.	NO	X	IN REGOLA	
17	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO UFFICIO ENERGIA EX APEA	NO	X	NON IN REGOLA	



Michele Mancini



Allegato "B" all'atto repertorio n. 12.524 raccolta n. 5.790

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Rete Nazionale delle Agenzie energetiche Locali - RENAEL"

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

È costituita con sede legale in Napoli alla via Toledo n.317, presso la "AGENZIA NAPOLETANA PER L'EDERGINA E PER L'AMBIENTE - A.N.E.A." l'Associazione senza fini di lucro denominata "Rete Nazionale delle Agenzie energetiche Locali - RENAEL".

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 2060, con possibilità di proroga espressa.

Sedi operative dell'Associazione potranno essere individuate presso gli uffici del socio cui verrà conferita la Presidenza. Le sedi operative potranno essere trasferite in altro luogo, su proposta del Presidente e con l'approvazione dell'Assemblea per la sede legale e del Consiglio per la sede operativa.

L'Associazione "Rete Nazionale delle Agenzie energetiche Locali - RENAEL" è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura e di elettività ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività dei soci.


L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come stage, mostre e manifestazioni varie, comunque affini allo scopo sociale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 2. Oggetto e finalità

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- garantire a livello nazionale un ruolo di interfaccia con le associazioni UPI e ANCI, con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e con l'ENEA, anche allo scopo di armonizzare la creazione di nuove agenzie loca-



li;

- diffondere presso i soci già presenti le esperienze ed il know-how acquisiti garantendo un principio di sussidiarietà;
- fornire un supporto tecnico, attraverso il trasferimento di know-how, ai soci che aderiranno alla RETE;
- organizzare corsi ed attività di formazione per gli operatori dei soci allo scopo di aumentare il livello di competenza nei vari settori;
- promuovere relazioni e scambi tra i soci e gli enti con finalità analoghe presenti negli altri paesi dell'Unione Europea;
- promuovere a livello nazionale e, d'intesa con i soci, iniziative per la diffusione di progetti e tecnologie finalizzati al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia anche in sinergia con i programmi dell'Unione Europea, dei Ministeri competenti e dell'ENEA;
- svolgere e promuovere le attività di ricerca di base e lo sviluppo scientifico e tecnologico;
- promuovere e diffondere i risultati della ricerca scientifica e tecnologica mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- promuovere, d'intesa con i soci, studi progetti ed attività di gestione dei sistemi volti al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia, all'utilizzo delle fonti rinnovabili nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati anche attraverso l'accesso ai finanziamenti nazionali e dell'Unione Europea;
- collaborare con i Ministeri competenti, l'ENEA e i soci, nella promozione di iniziative a livello locale finalizzate all'uso razionale dell'energia ed alla pianificazione energetica ed ambientale a vari livelli di scala;
- rappresentare i suoi membri presso le istituzioni nazionali ed europee, nei limiti degli scopi dell'Associazione, per sostenere e sviluppare le attività dei soci;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 3. Soci

Possono essere soci dell'Associazione "Rete Nazionale delle A-

genzie energetiche Locali - RENAEI", le Agenzie energetiche promosse da Regioni ed Enti Locali italiani, i consorzi e loro società, le cooperative e loro società, le associazioni, le fondazioni, gli enti e le pubbliche amministrazioni che abbiano nel proprio oggetto sociale o nei propri scopi istituzionali la precisazione di temi analoghi o connessi a quelli presenti nello statuto dell'Associazione previa accettazione da parte del Consiglio direttivo della domanda d'ammissione e che dichiarano:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali e di impegnarsi a non svolgere attività in conflitto d'interesse con l'associazione;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i Regolamenti interni.

I diritti e doveri dei soci nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono eguali.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ciascun associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 4. Adesione

Per fare parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta di ammissione indirizzata all'Associazione a mezzo di proposta scritta o lettere raccomandata, accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento della quota associativa. In tale domanda è precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Art. 5. Risorse economiche e quote associative

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;



g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Le quote associative si distinguono in ordinarie e supplementari. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo, che costituiscono la quota di iscrizione annuale, e che devono essere versate entro il 30 giugno dell'anno per cui il socio intende rinnovare l'adesione all'Associazione.

Sono quote associative supplementari le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità; esse vanno, sempre, ratificata dall'Assemblea con delibera apposita.

La quota d'adesione deve intendersi riferita all'anno di calendario e non è frazionabile nel caso d'adesione in corso d'esercizio. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l'anno in corso. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 6. Perdita della qualità di socio

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata all'Associazione un formale atto di recesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a partire dal quale si vogliono far decorrere le dimissioni.

La qualità di socio si perde:

a) per recesso presentato nei modi suindicati;

b) nei casi di morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio direttivo successivamente al 30 giugno di ogni anno;

c) per espulsione deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente e VicePresidenti;

d) il Collegio dei probiviri;

Art. 8. Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di 2 deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente oppure in mancanza di questi da un socio chiamato dai presenti a presiederla. -

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione è comunicato dal Presidente per posta, o per posta elettronica o per fax o qualsiasi altro mezzo che garantisca una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risultino presenti, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo sopra indicato, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea dei soci si pronuncia a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, in prima convocazione e dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre



quarti dei soci.

Ad eccezione delle Assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, in alternativa, l'Assemblea potrà validamente tenersi senza riunirsi nel medesimo luogo, con l'utilizzo di mezzi elettronici ed informatici quali, ad esempio, la video conferenza purchè ciò consenta a tutti i soci, aventi diritto di partecipare alla discussione e di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma di attività dell'Associazione;
- b) sulla elezione e revoca dei consiglieri ed i probiviri e sull'eventuale loro remunerazione
- c) sul bilancio consuntivo e preventivo ;
- d) sulle modifiche dello statuto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione;
- e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Art. 9. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, delegati di altrettanti soci, eletti dall'Assemblea generale dei soci. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e terrà conto della rappresentatività geografica e delle tipologie di socio; tra i consiglieri eletti almeno due devono essere indicati da un'agenzia per l'energia. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, inclusa la perdita di qualità di socio dell'ente che lo ha indicato, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Il Consiglio può delegare i propri poteri e determinati atti, al Presidente e/o agli altri componenti, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari: fra l'altro è responsabile della amministrazione sociale, predispone annualmente il bilancio consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e il programma di

attività; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l'ammontare delle quote ordinarie e supplementari.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio. Il Consiglio viene convocato presso la sede dell'Associazione, o altro luogo, purché in Italia. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente, con l'invio per posta, o per posta elettronica o per fax ai consiglieri degli inviti a parteciparvi, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione oppure, nei casi di urgenza, con almeno 5 giorni prima. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da un Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.


Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio potrà, in alternativa, tenersi senza riunirsi, con l'utilizzo di mezzi elettronici ed informatici quali, ad esempio, la video conferenza purché ciò consenta a tutti i consiglieri di partecipare alla discussione e di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Art. 10. Presidente e VicePresidenti

Il Consiglio provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente, di due VicePresidenti e di un Segretario. Presidente e Vicepresidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il Consiglio provvede a nominare comitati tecnico scientifici, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute, purché documentate. L'eventuale remunerazione dei componenti del Consiglio Direttivo, compresi coloro che saranno investiti di particolari cariche, è stabilito dall'Assemblea.



Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano o, in caso impedimento, anche da parte di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Art. 11. Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri eletti e letti dalla Assemblea tra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere. Durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Il Collegio vigila, sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti e sulla regolarità delle scritture contabili del Bilancio, ha diritto di ispezione in ogni momento ed il dovere, qualora ravvisi delle irregolarità, di richiamare il Consiglio Direttivo al rispetto dei corretti principi contabili, informando l'Assemblea circa i rilievi fatti.

Art. 12. Patrimonio

Il patrimonio dell' associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13. Anno finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto

contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il 30 giugno..

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 14. Scioglimento

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto. Tale Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Art. 15. Disposizioni generali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Napoli, ventidue maggio duemilaquattordici.

FIRMATO:

MICHELE MACALUSO,

Notaio Paolo Aponte Sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di numero fogli **sette** è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Napoli, 28 maggio 2014.

